



# COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

Prov. di Lecce – Piazza A. Diaz - 73010 Sogliano Cavour -  
Tel. 0836-543084 – 0836-543094 fax 0836-543092  
E-mail ufficiotecnico@comune.soglianocavour.le.it  
C.F. 80009930753 - P.I. 02066200755

## CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

Ditta: \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ nella Casa Comunale, avanti a me Dott. \_\_\_\_\_, Segretario comunale, autorizzato dalla legge a rogare gli atti nella forma pubblica – amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi:

- 1) Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del COMUNE DI \_\_\_\_\_, nella cui sede Municipale, in \_\_\_\_\_, domicilia per la carica, C.F. \_\_\_\_\_, per conto ed interesse del quale dichiara di agire ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché per il provvedimento del Sindaco di attivazione delle funzioni in data 01.06.2006 prot. n. 3370;
- 2) Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, nella sua qualità di titolare della ditta individuale denominata \_\_\_\_\_ avente sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ in nome e per conto della quale dichiara di agire e d'ora in poi denominato "gestore";

della identità delle parti sopra costituite, che con il mio consenso rinunciano alla presenza dei testimoni, io Segretario rogante sono certo.

### PREMESSO

- VISTA la deliberazione C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, con cui si determinava l'esternalizzazione del servizio di cui all'oggetto e si approvava la presente convenzione;
- VISTA la determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, con cui si stabilì di indire gara d'appalto a norma dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione;
- CHE è stata espletata la gara d'appalto suddetta;
- VISTA la determina dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della concessione di cui trattasi;
- CHE ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03.06.1998, è stata acquisita la certificazione o dichiarazione sostitutiva antimafia, mediante certificato della C.C.I.A.A. di Lecce n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i.;
- CHE la ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ha prestato cauzione definitiva a garanzia della esatta e puntuale esecuzione degli obblighi rinvenienti dal presente contratto, mediante \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
- CHE l'impresa \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ha prodotto polizza assicurativa per responsabilità civile terzi n. \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

massimale di € \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed in corso di validità;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

volendo le parti addivenire alla stipula di regolare contratto, hanno chiesto di dare loro atto come segue:

#### **art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

1. Il Comune di Sogliano Cavour affida alla società \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, chiamata in seguito “GESTORE”, il servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

2. Il Gestore si obbliga a gestire ed a mantenere in buono stato gli impianti ad esso affidati in consegna, compresi tutti i componenti soggetti ad usura o ad esaurimento assicurandone costantemente le condizioni di regolare funzionamento e servizio.

#### **Art. 2 – DURATA EFFETTI E SCADENZA DELL’AFFIDAMENTO**

1. L’affidamento ha durata di anni 3 (tre) a partire dalla data del verbale di consegna degli impianti oggetto dell’affidamento stesso.

2. Alla scadenza del contratto l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rinnovare il servizio, di ulteriori n. 3 (tre) anni oltre la scadenza del contratto, alle stesse condizioni pattuite nella Convenzione. In tal caso la Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di accettare il rinnovo.

#### **Art. 3 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

1. Il Comune si impegna inoltre per tutta la durata dell’affidamento di non consentire a terzi, in quanto nelle sue facoltà e competenze, il collocamento in opera di apparecchiature che possano in qualche modo comportare pregiudizi alla sicurezza dell’esercizio e/o ulteriori oneri a carico del Gestore.

2. Il Gestore è responsabile della conduzione tecnica e dell’esercizio degli impianti e risponderà in proprio di ogni danno arrecato agli impianti o ai terzi, ad eccezione di quelli dovuti a cause di forza maggiore o ad eventi incontrollabili.

#### **Art. 4 – CONSEGNA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI**

1. La consistenza degli impianti è quella riportata nell’elenco descrittivo allegato alla presente, dove sono rappresentati gli impianti esistenti.

2. Dall’elenco di cui sopra sono rilevabili le quantità assunte in carico dal Gestore e più precisamente:

- Il numero, l’ubicazione e la potenza delle lampade di illuminazione pubblica ed artistica, a tutta notte ed a mezzanotte, suddivise in incandescenza, vapori di sodio alta pressione, ad alogeni o ioduri metallici, ecc.

3. Il Comune consegnerà gli impianti nelle condizioni di funzionamento esistenti alla data di appalto e così essi, alla scadenza del contratto, dovranno essere riconsegnati dal Gestore, naturalmente in base alla consistenza che essi presenteranno a quel tempo.

#### **Art. 5 – MANUTENZIONE ORDINARIA**

1. Per la manutenzione ordinaria si intende ogni prestazione occorrente alla conservazione dell’impianto alla migliore condizione di esercizio, compresi gli interventi periodici elencati nei successivi articoli ed inclusa la sostituzione di pezzi di ricambio usurati, la ricerca e riparazione di anomalie in tutto il territorio comunale.

2. Risultano compresi nella manutenzione ordinaria i seguenti oneri a carico del Gestore:

- L’accensione e lo spegnimento dei punti luminosi a servizio delle aree pubbliche o assimilate con regolazione degli orologi, secondo gli orari stabiliti dall’Ufficio Tecnico Comunale;
- La pulizia con periodicità annuale o a richiesta del Comune di tutti i corpi illuminanti, compresi riflettori, rifrattori, ecc.;
- La sorveglianza giornaliera di tutti gli impianti attraverso una programmazione almeno settimanale riportante le zone ed il tipo di interventi da effettuare;
- Il fascicolo della manutenzione;
- La sostituzione delle lampade quando sono rotte o fulminate compresa la fornitura,

- della lampada stessa;
- La sostituzione dei reattori, condensatori, accenditori, kit quando sono rotti o mancanti;
  - I costi per materiali, manodopera, noli di mezzi relativi ad avarie di quadri elettrici e dei regolatori di flusso centralizzati dovuti alla loro vetustà;
  - La fornitura dei materiali, il costo della manodopera, i noli ed i trasporti necessari per l'espletamento delle operazioni descritti nel presente art. 5;
  - Lo smaltimento dei rifiuti in piena conformità alle norme di legge che disciplinano la materia.

Per quanto sopra non previsto si rimanda al fascicolo della manutenzione ordinaria, allegato alla presente convenzione.

#### **Art. 6 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

1. Per manutenzione straordinaria si intende ogni intervento destinato a modificare o ad ampliare l'impianto, come sostituzione di grandi o piccole parti di impianto, posa di nuove canalizzazioni o di nuovi punti luce, potenziamenti in genere della rete.

2. Il Comune ha facoltà di ordinare al Gestore, che è obbligato a eseguirli, quei lavori che dovessero rendersi necessari a suo insindacabile giudizio per lo svolgimento del servizio ed in particolare:

- Spostamento e diversa sistemazione degli apparecchi, delle cabine, di parti degli impianti di modesta entità;
- Esecuzioni di opere urgenti relative a necessità di pubblica sicurezza, incolumità ed utilità;
- Costruzione ex novo di nuove parti di impianto relative all'ampliamento della rete;
- Esecuzione di impianti a carattere provvisorio in occasione di manifestazioni di importanza cittadina.

3. Il Gestore dovrà eseguire i suddetti lavori sulla scorta di perizie corredate di esecutivo redatte da tecnico abilitato di volta in volta ed approvate dal Comune, contenenti i prezzi ed i tempi di esecuzione. Il Gestore dovrà, altresì, far dirigere e collaudare i lavori da tecnico abilitato. I prezzi unitari saranno desunti dalla tariffa di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche della Regione Puglia – vigente all'atto di esecuzione dei lavori, dedotti del ribasso offerto in sede di gara.

4. Le suddette perizie saranno redatte a cura e spese del Gestore.

5. Le disposizioni del Comune saranno comunicate al Gestore tramite un proprio funzionario che assume il compito di "Coordinatore" del servizio, che terrà i rapporti esclusivamente con il Gestore.

#### **Art. 7 - NORME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Gestore, nell'espletamento del servizio affidato si atterrà a tutte le norme di legge vigenti in materia, in particolare a quelle sul fenomeno mafioso e sottoporrà all'autorità di volta in volta i documenti tecnici ed amministrativi necessari per l'espletamento del servizio.

2. L'appaltatore procederà sia alla verifica iniziale dell'impianto di terra, sia alla verifica biennale così come previsto dal D.P.R. n. 547 del 27/04/1955 e dal 462/2001.

3. L'appaltatore dovrà inoltre attenersi a tutte le norme di cui alla Legge n. 55/90 e Legge n. 109/94, così come modificata ed integrata dalle Leggi n. 216/95 e n. 415/98. In particolare l'appaltatore, entro trenta giorni dall'affidamento e comunque prima della consegna dei lavori, dovrà redigere e consegnare all'Ufficio Tecnico Comunale il Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, lett. b), Legge n. 415/98.

4. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere seguite le buone regole d'arte e per le opere elettriche e di pubblica illuminazione le norme del D.P.R. n. 547 del 27/04/1955 – le norme CEI 64-8, nonché tutte le norme vigenti in materia.

#### **Art. 8 – DISCIPLINA DEL PERSONALE**

1. Per l'espletamento delle mansioni previste dalla presente convenzione, il Gestore ha<sub>3</sub>

l'obbligo di mantenere costantemente tutta la forza di lavoro necessaria, reclutandola sia tra il proprio personale specializzato, sia tra manodopera assunta localmente a termine per la durata del contratto. Ne consegue che, in caso di accrescimenti qualitativi e quantitativi degli impianti in gestione, la forza di lavoro dovrà essere qualitativamente e quantitativamente adeguata alle nuove esigenze, senza bisogno di espressa richiesta del Comune.

2. Tutto il personale adibito all'esercizio dovrà indossare decorose uniformi con i contrassegni del servizio; dovrà tenere un contegno corretto e riguardoso verso l'autorità e verso i privati cittadini e dovrà osservare tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza in vigore per gli impianti elettrici.

3. Il Gestore, in quanto responsabile del servizio, avrà cura del rispetto delle norme di sicurezza e del modello di comportamento del personale, richiamando, multando o, se è il caso, sostituendo gli inadempienti recidivi.

4. Per il personale adibito all'esercizio e dipendente dal Gestore verrà osservata ogni norma legislativa o regolamento vigente in materia retributiva, assicurativa e previdenziale.

#### **Art. 9 – ATTREZZATURE, MEZZI IN DOTAZIONE E STRUTTURE OPERATIVE**

1. Per il regolare svolgimento del servizio, il Gestore dovrà disporre di mezzi mobili, di attrezzature, di materiali, di locali, adeguati alla consistenza degli impianti.

2. Per lo svolgimento del servizio il Gestore dovrà disporre sul posto di tutte le forze di lavoro necessarie, tecnici, ed operai, ciascuno dotato di qualifica e preparazione professionale adeguata al proprio livello di inquadramento. Tutto il personale sarà alle dipendenze del Gestore e verrà sottoposto alla disciplina dell'art. 8.

3. Il Gestore dovrà essere dotato di tutte le attrezzature e mezzi d'opera adeguati per la manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio.

4. Il Gestore, per la regolare esecuzione del servizio, dovrà avere costantemente in magazzino una scorta di lampade, armature, rifrattori, cavi, ecc. sufficienti per far fronte ai necessari ricambi per un periodo di almeno due mesi.

6. Il Gestore dovrà provvedere a fare inserire nell'elenco telefonico un numero verde sotto il nominativo di "Municipio di Sogliano Cavour" la dicitura in grassetto "pubblica illuminazione – servizio guasti" attivo dalle ore 8,30 – 12,30 e dalle ore 14,30 – 18,30 e seguito dal numero telefonico del proprio indirizzo privato o del suo sostituto ove è previsto l'invio delle chiamate urgenti nell'ora di chiusura dell'ufficio.

7. Una volta segnalato il guasto, sarà dato corso all'intervento manutentivo occorrente per il ripristino della normalità entro 24 ore dalla ricezione della segnalazione.

8. L'intervallo di tempo di cui al comma 7 sarà convenientemente ridotto a 12 ore unicamente nel caso di guasti su linee o su quadri di alimentazione, attraverso un intervento provvisorio volto esclusivamente alla tempestiva ripresa del servizio.

#### **Art. 10 – PRONTO INTERVENTO**

1. In occasione dei guasti più rilevanti o in presenza di situazioni di pericolo per le persone o le cose, verrà garantito l'intervento necessario per la ripresa del servizio e/o per l'eliminazione delle condizioni di pericolo entro 3 ore dalla ricezione della segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale o di altre Autorità competenti.

#### **Art. 11 – RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI**

1. Con il verbale di consegna degli impianti sottoscritto, il Comune trasferisce il possesso degli impianti al Gestore, che ne assume pertanto le conseguenti responsabilità civili e penali, sollevandone interamente l'Amministrazione. A tal fine il Gestore stipulerà una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i dipendenti e verso i terzi con adeguati massimali e una polizza assicurativa contro atti vandalici per danneggiamenti che possono essere arrecati agli impianti; in quest'ultimo caso il Comune non risponderà delle spese che il Gestore dovrà sostenere sia per riparazioni sull'impianto sia per ricambio delle lampade.

#### **Art. 12 – CORRISPETTIVI**

1. Le prestazioni del Gestore contemplate nel presente articolo e descritte nei precedenti articoli sono tutte a carico del Gestore.

2. Allo scadere dell'affidamento gli impianti di pubblica illuminazione, nella loro consistenza ritorneranno in possesso del Comune.
3. A fronte di tali interventi e per la durata dell'affidamento il Comune verserà al Gestore un canone annuo a corpo di € 24.642,11 oltre IVA 20% pagabile in rate mensili posticipate.
4. Le prestazioni eventuali descritte nell'art. 6 riguardanti la manutenzione straordinaria, a totale soddisfo delle prestazioni della manodopera, dei materiali sostituiti, dei mezzi e di quant'altro occorrente, saranno compensate in base alle perizie di spesa ed ai progetti redatti dal Gestore e preventivamente approvati dal Comune secondo i prezzi di volta in volta proposti dal Gestore e ritenuti congrui dal Comune, oltre IVA nella misura di legge.
5. La quota del canone relativa alla manutenzione come prima definita sarà aumentata di € 21,45 per ogni centro luminoso in aumento all'impianto di pubblica illuminazione esistente.
6. Per le eventuali prestazioni di manutenzione straordinaria, saranno pagate entro 30 gg. dalla data di presentazione della fattura.
7. In caso di ritardato pagamento oltre le date summenzionate saranno riconosciuti al Gestore gli interessi nella misura legale vigente nel momento del ritardo.

#### **Art. 13 – ADEGUAMENTO DEL CANONE**

1. Il canone annuo come sopra definito sarà revisionato ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006. Tale revisione compete a partire dal 2° anno di vigenza della convenzione e previa apposita richiesta da parte del Gestore.
2. Lo stesso adeguamento subiranno gli importi delle penali stabilite al successivo art. 14.

#### **Art. 14 – INADEMPIENZE E PENALITA'**

1. Le trasgressioni agli obblighi imposti dalla presente concessione saranno rilevate dal Comune e contestate al Gestore, che potrà far pervenire per iscritto le proprie giustificazioni in merito entro e non oltre il termine perentorio di 10 gg. dalla contestazione.
2. Le penali verranno applicate mediante detrazione delle corrispondenti somme dall'importo delle fatture emesse dal Gestore dandone comunicazione contestualmente alla liquidazione delle fatture.
3. Se invece il Gestore avrà inoltrato in tempo utile le proprie giustificazioni, il Comune sospenderà l'applicazione delle penalità riservandosi di esaminare le ragioni della controparte e decidere inappellabilmente in secondo tempo.
4. L'Impresa è passibile delle seguenti penalità nel caso si verifichi quanto sotto indicato:
  - Per ogni giorno di totale ed ingiustificata mancanza di funzionamento dei centri luminosi, la penale è pari a € 50,00 (cinquanta);
  - In caso di difettosa manutenzione e di mancata osservanza degli ordini di servizio, in proposito comunicati dal Comune, si procederà senza altre formalità all'esecuzione dei lavori in danno ed il relativo importo sarà trattenuto dal pagamento del canone annuo.
5. Il Gestore è tenuto ad adempiere a quanto disposto nell'ordine di servizio entro 24 ore; trascorso tale termine il Comune procederà senza altra formalità all'applicazione della penale sopra stabilita, nonché alla esecuzione di lavori in danno ed il relativo importo sarà trattenuto dal pagamento del canone.

#### **Art. 15 – TRASFORMAZIONE DI OGGETTO SOCIALE O CESSAZIONE DI ATTIVITA' DEL GESTORE**

1. Nel caso di trasformazione di oggetto sociale o cessazione di attività del Gestore, questo si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto ad altra ditta qualificata, da sottoporre al preventivo gradimento e consenso del Comune, che si riserva tuttavia il diritto di rifiutare, anche senza giustificazione alcuna, il subentrante Gestore del servizio.
2. I danni conseguenti al mancato proseguimento o alla non corretta esecuzione del servizio in caso di trasferimento ad altra ditta, prima che sia intervenuta la formale accettazione da parte del Comune saranno interamente a carico del Gestore.

#### **Art. 16 – SUBAPPALTO**

1. E' vietato, sotto pena di risoluzione "de jure" del contratto, la cessione e qualsiasi altra

forma di subappalto totale o parziale del servizio.

#### **Art. 17 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

1. Il contratto può essere risolto anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza da parte del Comune o da parte del Gestore, secondo le disposizioni dei commi successivi.

2. Il contratto può essere risolto di diritto da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico del Gestore;
- b) messa in liquidazione o concordato preventivo ed in altri casi di cessione dell'attività del Gestore;
- c) impiego di personale non dipendente o non socio della ditta affidataria;
- d) gravi violazioni delle norme della presente convenzione;
- e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- f) interruzione non motivata del servizio;
- g) sub appalto totale o parziale del servizio;
- h) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul Gestore a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

3. Il contratto può essere risolto dal Gestore:

- a) quando le scelte del Comune comportino pregiudizi alla sicurezza dell'esercizio, oppure assunzioni di responsabilità o impegni per il Gestore diversi da quelli contemplati dal presente disciplinare.

4. Resta inteso che in caso di motivata risoluzione del contratto, la parte che ne ha determinato la disdetta si assume ogni responsabilità per i danni che possono derivarne all'esercizio. In ogni caso saranno compensate al Gestore le sole prestazioni fornite fino alla data di cessazione del rapporto, al netto della detrazione a favore del Comune a qualsiasi titolo.

#### **Art. 18 – CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie che insorgessero tra il Comune ed il Gestore, e che non si possono definire in via amministrativa, vengono deferite al Giudice ordinario. Il foro competente, per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti, è quello di Lecce. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 19 – SPESE DEL CONTRATTO**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le disposizioni di legge in materia.

2. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, saranno a carico del Gestore ad eccezione dell'I.V.A. che sarà a carico del Comune di Sogliano Cavour.

3. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente contratto ha per oggetto la prestazione di servizi soggetti al regime dell'imposta sul valore aggiunto e che, pertanto, usufruiscono del diritto di registrazione a tassa fissa.

Richiesto, io Segretario, ho ricevuto questo atto, scritto con personal Computer da persona di mia fiducia, e, previa lettura, i componenti da me interpellati lo dichiarano conforme alla loro volontà; viene esso, quindi, sottoscritto e marginato, dalle parti medesime e da me per ultimo. Il presente consta di 6 facciate.

Il Gestore  
(\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_)

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Geom. \_\_\_\_\_)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(\_\_\_\_\_)